

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza del Sindaco

Ufficio AA.GG E PERSONALE

Registro del Servizio

N. 14 del 16-06-2020

OGGETTO: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Castiadas. Disposizioni inerenti le concessioni balneari e le spiagge libere del territorio comunale al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19. Modifiche e integrazioni Ordinanza n.13 del 12.06.2020

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto – legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16.05.2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 17.05.2020 ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato in GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020, , le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Considerato che nel provvedimento regionale del 17.05.2020 si prende atto della posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico, comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura finora previste, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;

Richiamate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22.05.2020 emanate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, allegate alla lettera B dell'Ordinanza n.27 del 02.06.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, e che nello specifico dispone di:

- *“Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. [...]”*
- *Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).*
- *Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.*
- *Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.*
- *Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.*
- *Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.*
- *È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.*
- *Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.*

Evidenziato che a seguito dell'emergenza sanitaria relativa a COVID-19 sono state disposte diverse limitazioni agli spostamenti delle persone che piano piano, sulla base della curva dei contagi, vengono allentate;

Visto il D.L. 33/2020, in particolare l'art. 1, c. 8, primo periodo, ai sensi del quale “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Evidenziato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio;

Considerato che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare le possibilità di diffusione del virus SARS-Cov-2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

Rilevato che ad oggi non sono stati riscontrati casi di positività COVID-19 nel territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito delle misure urgenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, di disporre opportune misure secondo quanto disciplinato dalle norme precedentemente richiamate ed, in particolare, attraverso il DPCM del 17.05.2020, le Linee Guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive del 22.05.2020 emanate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, e l'Ordinanza n.27 del 02.06.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”...nonché ... “Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”;*

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, ai titolari delle concessioni balneari, agli utenti delle stesse, ed ai fruitori delle spiagge libere, il rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti le regole da tenersi negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere del territorio comunale per la stagione estiva 2020:

- è fatto obbligo di uso delle mascherine:
 - in tutti i locali aperti al pubblico;
 - ai consumatori in attesa o impegnati nell'acquisto in tutti i locali aperti al pubblico, che devono rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - in tutti gli spazi all'aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- è assolutamente vietato l'assembramento in tutti i locali aperti al pubblico e nei luoghi all'aperto;
- di mantenere su tutto il territorio il distanziamento interpersonale, fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; tale aspetto si riferisce alla responsabilità personale;
- il distanziamento degli ombrelloni nelle spiagge libere ed in concessione di almeno 10 mt quadri, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo) con costante divieto di assembramento, come da Ordinanza RAS n. 27 del 02/06/2020;
- tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere presente la distanza di almeno 1,5 m;
- è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;

Ordinanza del Sindaco n.14 del 16-06-2020 COMUNE DI CASTIADAS

- è fatto divieto assoluto di assembramento in acqua e sull'intera area dei litorali, ivi incluse la battigia e le zone d'ombra;

- gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti;

- è vietato il commercio in forma itinerante di tutte le categorie merceologiche svolto sulla spiaggia libera e nella fascia di un chilometro dall'arenile;

- è fatto divieto assoluto di accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza di prescritte autorizzazioni.

È fatto comunque obbligo agli operatori economici l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e soluzioni idroalcoliche igienizzanti a disposizione per i clienti;

All'ufficio tecnico comunale la predisposizione e installazione di apposita cartellonistica presso ogni accesso alle spiagge del Comune di Castiadas riportante il contenuto della presente ordinanza.

Per quanto non espressamente stabilito e disciplinato, si rimanda alla normativa di carattere nazionale e regionale, nonché alle norme speciali emanate in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.

DISPONE

- che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione e di stampa;
- La trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o alla Prefettura – UTG di Cagliari;
 - o alla Questura di Cagliari;
 - o alla Regione della Sardegna – Assessorato Regionale della Sanità;
 - o alla Protezione Civile Regionale;
 - o all'ATS Sardegna;
 - o alla Provincia del Sud Sardegna;
 - o al Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiadas;
 - o al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito;
 - o al Comando dei Carabinieri di Castiadas;
 - o alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera;
 - o al Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Castiadas;
 - o al Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cagliari;
 - o all'Ufficio Tecnico comunale;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19).

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castiadas.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

Castiadas, 16-06-2020

Sindaco

F.to Murgioni Geom. Eugenio